



.....OMISSIS.....

## Oggetto

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di verifica di cui all'art. 26 del d.lgs. 50/2016 della progettazione relativa all'intervento di completamento del nuovo presidio ospedaliero ".....OMISSIS....." di .....OMISSIS..... - richiesta di parere.

### **FUNZ CONS 65/2022**

In esito a quanto richiesto con nota pervenuta in data 5 settembre 2022, acquisita al prot. Aut. n. 70027, ai sensi del Regolamento sulla funzione consultiva del 7 dicembre 2018, come modificato con delibera n. 654 del 22 settembre 2021 si comunica che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 20 dicembre 2022, ha approvato le seguenti considerazioni.

Preliminarmente si rappresenta che esula dalla sfera di competenza di questa Autorità il rilascio di pareri preventivi in ordine ad atti e provvedimenti delle stazioni appaltanti, nonché alla stipula di contratti d'appalto o di concessione, fatto salvo l'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ai sensi del Regolamento approvato con delibera n. 160/2022. Pertanto, il presente parere è volto a fornire un indirizzo generale sulla questione sollevata nell'istanza, esclusivamente sulla base degli elementi forniti.

Con il quesito proposto, la stazione appaltante chiede all'Autorità se, nell'ambito di una procedura selettiva, è consentito rimettere l'esame della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti, a un seggio di gara istituito ad hoc, lasciando alla commissione giudicatrice le attività di valutazione delle relative offerte tecniche ed economiche.

Al fine di fornire riscontro all'istanza sopra indicata, sembra opportuno richiamare, in primo luogo, l'art. 77 del d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale «Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto».

L'art. 8, della l.r. siciliana in materia di contratti pubblici n. 12/2011 (*Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali*), richiamato nell'istanza di parere, stabilisce a sua volta che «Nel caso in cui per l'affidamento di appalti di servizi o forniture ovvero di lavori di importo inferiore o pari a quello individuato dall'articolo 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, le

stazioni appaltanti debbano ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, *l'aggiudicazione è demandata ad una commissione che opera secondo le norme stabilite dal decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni*».

Per espressa previsione normativa dell'art. 77 del Codice, pertanto, nelle procedure di aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è demandata alla commissione giudicatrice la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico.

A sua volta, l'art. 31, comma 3, del d.lgs. 50/2016 stabilisce che «il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti» (il successivo comma 4 declina in modo puntuale, poi, una serie di compiti del RUP "oltre" a quelli specificatamente previsti da altre disposizioni del Codice). È chiara quindi «la volontà del legislatore (racchiusa nella richiamata disposizione) di identificare nel responsabile unico del procedimento il *dominus* della procedura di gara, in quanto titolare di tutti i compiti prescritti, salve specifiche competenze affidate ad altri soggetti. (...)» (TAR Veneto, n. 695/2018).

Con specifico riferimento allo svolgimento delle procedure di gara, e con particolare riguardo alla fase relativa all'esame della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti, secondo i chiarimenti offerti dall'Autorità, è rimesso al RUP – nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite nell'affidamento dei contratti pubblici – (anche) il controllo della predetta documentazione, fatta salva la possibilità, per la stazione appaltante, di attribuire tale compito a un seggio di gara istituito ad hoc o ad apposito ufficio/servizio dell'amministrazione.

Più in dettaglio, come indicato nelle Linee Guida n. 3 aggiornate (recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*"), al par. 5.2. ("*Verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP*"), «Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate».

Pertanto «Nella fase dell'affidamento, il RUP si occupa della verifica della documentazione amministrativa ovvero, se questa è affidata ad un seggio di gara istituito ad hoc oppure ad un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, esercita una funzione di coordinamento e controllo, e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate» (linee guida cit.).

Anche il bando tipo 1/2021 (*Procedura aperta telematica per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo*), aggiornato con delibera n. 332/2022 contiene, al paragrafo 20 (*verifica documentazione amministrativa*), indicazioni conformi alle Linee guida n. 3, nel senso sopra indicato (le medesime indicazioni sono riportate anche nel Bando-tipo n. 1/2017 recante "*Schema di disciplinare di gara-Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo*", par. 19).

Nella "Nota illustrativa" del predetto documento, infatti, si chiarisce che «Il Disciplinare, in conformità a quanto previsto dall'Autorità con le Linee guida n. 3, indica che il controllo della documentazione amministrativa può essere attribuito, in alternativa, al RUP, a un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, a un apposito

ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, prevedendo che in ogni caso il RUP eserciti una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotti le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate. *Ciò in quanto è stato ritenuto che la commissione di gara debba essere incaricata della sola valutazione delle offerte. In ogni caso, non si può escludere che fino alla piena funzionalità dell'Albo dei commissari di gara, alla commissione di gara, costituita da soggetti interni alla stazione appaltante, possano essere attribuiti anche compiti amministrativi.* L'organo sopra indicato, individuale o collegiale è, pertanto, in primo luogo preposto alla gestione della fase del controllo documentale delle offerte pervenute. [...]. Una volta terminata la verifica della documentazione amministrativa e disposte le eventuali esclusioni il RUP ne dà comunicazione alla Commissione giudicatrice, al fine di consentirle lo svolgimento delle operazioni di propria competenza (valutazione delle offerte tecniche ed economiche). Nel caso in cui la stazione appaltante si sia avvalsa della facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale, il sistema telematico prescelto deve garantire che la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti rimanga inaccessibile fino alla conclusione della fase valutativa delle offerte ovvero fino alla conclusione del sub-procedimento di verifica dell'anomalia, se quest'ultimo precede la valutazione della documentazione amministrativa».

Pertanto, come disposto dal Bando-tipo sopra richiamato (par. 20) «Nella prima seduta ... [scegliere tra la commissione giudicatrice o il RUP o il seggio di gara istituito ad hoc ovvero, se presente nell'organico della stazione appaltante, apposito ufficio-servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante] accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a: a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata; b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; c) redigere apposito verbale. Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a: a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14; b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi».

Per tutto quanto sopra, in risposta al quesito sollevato dall'Amministrazione richiedente, posto che, secondo le previsioni dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016, la commissione di gara è incaricata della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, il controllo della documentazione amministrativa può essere attribuito, in alternativa, al RUP, a un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, a un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, prevedendo che in ogni caso il RUP eserciti una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotti le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

Tuttavia, come indicato dall'Autorità nei documenti sopra indicati, fino alla piena funzionalità dell'Albo dei commissari di gara, alla commissione di gara, costituita da soggetti interni alla stazione appaltante, possono essere attribuiti anche compiti amministrativi.

Sulla base delle considerazioni che precedono, si rimette, pertanto, a codesta stazione appaltante ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, sulla base dell'indirizzo generale sopra illustrato.

*Avv. Giuseppe Busia*

Atto firmato digitalmente